COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 30 del 18.03.2011

OGGETTO: ASSUNZIONE ONERE FINANZIARIO PER PROSECUZIONE RICOVERO PRESSO L'ISTITUTO SANTA VENERA DI ZAFFERANA ETNEA (CT).

L'anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 13,30 e seguenti, nella Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Sidoti Anna	Sindaco	**P**	
Buzzanca Rosaria	Assessore	**P**	
Furnari Ninuccia	"		**A**
Pontillo Gaetano	"		**A**
Sidoti Salvatore	"	**P**	

Presiede l'Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta n. 499 del 18/03/ 2011 di cui al testo sopra trascritto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all'art. 1 comma 1 della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
RITENUTALA meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.

2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di svolgere il servizio conseguente anche al periodo stagionale in cui lo stesso dovrà essere svolto.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Area Affari Generali – Servizi Sociali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - N. 499 DEL 18.03.2011

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: ASSUNZIONE ONERE FINANZIARIO PER PROSECUZIONE RICOVERO PRESSO L' ISTITUTO SANTA VENERA DI ZAFFERANA ETNEA (CT).

---==o==---

Premesso che le LL.RR. n. 1/79 – 22/86 con le quali viene attribuita ai Comuni, tra l'altro, la titolarità delle funzioni socio assistenziali per l'attuazione di ricoveri volti all'assistenza di tipo continuativo in strutture residenziali gestiti da Enti autorizzati in favore di disabili psichici;

che in data 03/12/2003 si rendeva necessario procedere al ricovero di un disabile, presso una Comunità alloggio per disabili psichici;

Considerato che allo stato attuale, il predetto fruisce del servizio di ricovero presso l'Associazione Istituto Santa Venera di Zafferana Etnea (CT), con ingresso avvenuto in data 03/12/2003" (CT), autorizzata a svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia "Comunità Alloggio";

Vista la nota acclarata al protocollo generale del Comune al n° 711 del 02/02/2011, con la quale l'Associazione Istituto Santa Venera, oltre a relazionare sullo stato di salute dell'ospitato, chiede la stipula di regolare convenzione per disabili psichici secondo schema Regionale vigente;

Tenuto conto che è necessario confermare il ricovero del soggetto di che trattasi anche per l'anno 2011, presso la suddetta struttura, stante l'opportunità di non creare nel soggetto problemi di ambientazione sociale in relazione anche alla patologia;

Dato Atto, altresì, che l'adempimento della prosecuzione di ricovero è obbligatorio per il Comune, a norma degli art. 16 e 17 della L.R. n.22/86 che hanno attribuito ai comuni la competenza in materia di ricoveri di soggetti affetti da disabilità psichica, come ulteriormente ribadito con circ. n.3 del 14/06/2000 dell'Ass.to Reg. EE LL;

Che ai fini della stipula di regolare convenzione tra le parti**,** è stato predisposto apposito schema di convenzione, redatto secondo gli schemi tipo approvati con DPRS n. 158 del 04/06/1996, regolante i rapporti tra le parti oltre che le modalità di espletamento del servizio**;**

Dato atto che la spesa mensile pattuita ammonta ad **€ 1.900,00**, determinata nel seguente modo:

- Compenso fisso mensile € 1.320,30 IVA compresa;
- Retta di ricovero giornaliera € 19,32 IVA compresa, per un totale medio mensile di € 579,70 IVA compresa;

Tenuto Conto che in favore del predetto soggetto il Tribunale di Patti ha nominato il relativo tutore e che lo stesso ha dichiarato verbalmente di partecipare alla spesa che il Comune sostiene con il versamento della somma di € 700,00 per ogni mese di ricovero;

Che fra questo Ente ed il predetto tutore, ai fini di cui sopra, verrà stipulata scrittura privata regolante i relativi rapporti, che rientra nei limiti previsti dal D.A. 15 aprile 2003;

Considerato che la spesa necessaria a garantire il ricovero per 12 mesi dall'01.01.2011 al 31/12/2011 ammonta a € 22.800,00, iva inclusa, comprensiva della compartecipazione ove prevista per legge, nonché del contributo che assegnerà l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali;

Visto il D.A. 15 aprile 2003- "accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica";

Viste le LL.RR. n. 7/92 – 6/97 – 44/91 e 48/91;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto l'Ordinamento Regionale EE.LL., vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE che la Giunta deliberi

1. Di approvare ed autorizzare la prosecuzione del ricovero di n. 1 psichico l'Associazione Istituto Santa Venera di Zafferana Etnea(CT);
2. Di approvare l'allegato schema di Convenzione, redatto secondo gli schemi tipo approvati con DPRS n. 158/96;
3. Di approvare lo schema di scrittura privata allegato, redatto in conformità allo schema tipo regionale;
4. Di assegnare la risorsa complessiva di € 22.800,00 per il ricovero del soggetto di che trattasi, con imputazione della spesa al Titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 3 del Bilancio 2011;
5. Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la stipula della Convenzione di che trattasi;
6. Di dare atto che verrà recuperata la compartecipazione prevista per legge con obbligo di rivalsa nei confronti degli obbligati, di cui alla scrittura privata stipulata con il tutore;
7. Di dare atto altresì, che nel Bilancio di Previsione anno 2011 sarà iscritto il contributo che assegnerà, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, che sarà impiegato per la spesa di che trattasi e sempre nella parte dell'entrata la compartecipazione come sopra detto;
8. Di autorizzare il Responsabile dell'Area affari generali e servizi sociali per i successivi provvedimenti gestionali;
9. Di dichiarare la relativa deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della legge n. 44/91, stante la necessità di avviare al più presto il servizio di che trattasi.

Il Responsabile dell' Ufficio
f.to A.S. Anna Muscarà

Il Sindaco
f.to Dott. Ing. Anna Sidoti

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilaundici il giorno_____alle ore_____, sono convenuti presso la sede Municipale di Montagnareale, nella stanza del Sindaco, da una parte il Sindaco stesso Sidoti Anna, nata a Montagnareale il 07/01/1972 nella sua qualità di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area Affari Generali e Servizi Sociali, giusta determinazione Sindacale n. 27 del 01.07.2008, dall'altra il , nato a il nella sua qualità di tutore, giusto provvedimento del Tribunale di Patti_____ del sig , nato a il .

Per la stipula della presente scrittura privata relativa ai rapporti inerenti il ricovero di n.1 disabile di cui il meglio sopra generalizzato è tutore e, per la migliore comprensione della quale, si premette quanto segue:

- che allo stato attuale, il Sig. _____ fruisce del servizio di ricovero, con ingresso in data 03/12/2003" (CT), presso l'Associazione Istituto Santa Venera di Zafferana Etnea, autorizzata a svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio;
- che con nota acclarata al protocollo generale al n° 711 del 02/02/2011, l'Associazione Istituto Santa Venera, oltre a relazionare sullo stato di salute dell'ospite, chiede la stipula di regolare convenzione per disabili psichici secondo schema Regionale vigente;
- che è necessario confermare il ricovero del soggetto di che trattasi anche per l'anno 2011, presso la suddetta struttura, stante l'opportunità di non creare nel soggetto problemi di ambientazione sociale in relazione anche alla patologia;
- che la spesa mensile pattuita che il Comune dovrà versare alla sopraccitata struttura ammonta ad **€ 1.900,00**;
- che per legge il beneficiario è tenuto a compartecipare al costo del servizio.

TUTTO CIO' PREMESSO

Fra le parti si conviene e si stipula quanto appresso

Art. 1

La premessa forma parte integrante della presente e qui espressamente si richiama

-Il Comune s' impegna a stipulare Convenzione ai sensi del DPRS n. 158 del 04/06/1996 e a pagare mensilmente la somma di € 1.900,00 per il periodo decorrente dal 01/01/2011 al 31/12/2011 alle condizioni previste nella stipulanda convenzione;

-Il sig. _____ nella qualità di tutore s'impegna a versare, entro il 15 di ogni mese e per tutta la durata del ricovero, nelle casse della Tesoreria Comunale la somma di € 700.00 quale quota di compartecipazione al costo della retta di ricovero;

- di quanto sopra si è redatta la presente scrittura privata che le parti, avendone avuto piena conoscenza attraverso lettura della stessa, dichiarano essere conforme alla loro volontà, e così di seguito la sottoscrivono in segno di piena conoscenza e accettazione.

IL SINDACO IL TUTORE

_____ _____

Le stesse parti dichiarano ai sensi dell'art. 1341 e segg. del CC che hanno avuto piena conoscenza del sopra indicato art. 1 e di cui ne approvano ed accettano il contenuto.

IL SINDACO IL TUTORE

_____ _____

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

N°----------di Rep.

CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

L'anno Duemilaundici, il mese ……. il giorno …… nei locali comunali tra l'Amministrazione Comunale di Montagnareale legalmente rappresentata dal Dott. Ing. SIDOTI ANNA domiciliato per la carica presso la casa comunale, nella sua qualità di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area Affari Generali e Servizi Sociali, giusta determinazione Sindacale n. 27 del 01.07.2008, e il Sig Dott. _____ _____ nato a _____ il _____ nella qualità di legale rappresentante _____, con sede in _____, iscritto al n. _____ dell'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 giusta decreto del competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali n° _____ del _____, per svolgere attività assistenziali in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio sita in _____ con una capacità ricettiva di n. ____ posti letto.

PREMESSO

- Che L'Amministrazione Comunale di Montagnareale (ME), in seguito denominata semplicemente Comune, in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio – assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzo delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- Che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, il Comune intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurano una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico – sociale inducono il Comune ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazione poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;
- Che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma 1, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra il Comune e l'ente prescelto;
- Che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio – assistenziale, mettendo a disposizione nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico – amministrativo e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificatamente qualificato così come appresso indicato;
-

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Oggetto ed utenza

Il Comune si avvale delle prestazioni erogate al soggetto già ricoverato presso detta struttura sin dal 3/12/2003.
L'utente in regime di convenzione concordato dalle parti inizia _____ e finisce il _____.
L'Ente si impegna a favorire la sistemazione in apposita camera rispondente ai requisiti relativi alle norme vigenti.

ART. 2

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione del Comune per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore.
A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte del Comune, non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.
In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Comunità Alloggio.
La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico – fisiche del soggetto, allo scopo di consentire al Comune, sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

ART. 3
Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- La realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- La riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- Il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- Il recupero scolastico e la formazione professionale;
- L'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario del Comune per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudine, delle capacita o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- L'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- Il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- L'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- A mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;

- A garantire agli ospiti l'uso di camere od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- A garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria dalla quale la Comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- A stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- A garantire prestazioni medico – infermieristiche per gli ospiti , utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- Ad assicurare agli ospiti le attività socio – culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- Ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- A favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- A predisporre linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- A riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico – fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- A relazionare su proposta del Comune sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'ospite accolto, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- A tenere costantemente aggiornate la cartella personale dell'ospite contenente: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario, schede di anamnesi medico psico – sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

ART. 4
Personale

Per l'erogazione delle prestazione convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il personale, garantendone la professionalità in conformità alla normativa vigente.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta del Comune, fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione in raccordo con il DSM competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli operatori previsti dalla vigente normativa.

ART. 5
Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di apposita qualificazione professionale, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere dell'ospite, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari del Comune.

ART. 6
Fruizione servizio pubblico

Il soggetto ospite ha diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. Il Comune si impegna a seguire l'ospite a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

ART. 7
Assenza per ricoveri in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione al Comune entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.
E' facoltà del Comune, in caso di ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione dell'ospitalità in comunità alloggio.

ART. 8
Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzioni l'assistenza al soggetto ospite autorizzati dal Comune a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

ART. 9
Partecipazione dell'utenza

Il Comune promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore, il soggetto ospite ed il tutore e/o i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

ART. 10
Corrispettivo del servizio

Il Comune corrisponderà all'Ente per il predetto assistito il compenso mensile di € _____ sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

ART. 13
Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrati al Comune chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.
Sui prospetti contabili, corredati da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati il nominativo dell'assistito con l'indicazione delle presenze, delle assenze e del corrispettivo maturato.
La contabilità così presentata verrà riscontrata dagli uffici del Comune , ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.
Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 della presentazione del rendiconto già riscontrato dal Comune sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo.
Il prospetto contabile può pervenire al Comune a mezzo posta o presentato all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

ART. 14
Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di mesi 12 a decorrere dalla data dell'01.01.2011 al 31.12.2011.
È escluso il rinnovo tacito.
Sino all'effettiva dimissione dell'ospite, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.
Il Comune ha facoltà di disporre la revoca del ricovero per il venir meno delle condizioni che l'hanno.

ART. 15
Recesso dalla convenzione

Il Comune si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui gli articoli precedenti.
Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.
Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha la facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, il Comune ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART. 16
Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata alla sottoscrizione della stessa dalle parti. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione la documentazione necessaria prevista per legge.

ART. 17
Registrazione convenzione

Tutte le spese relative alla presente convenzione, la cui registrazione avverrà in caso d'uso, sono a carico dell'Ente gestore, escluse le imposte, per le quali è esente ai sensi degli artt. n. 17 e n. 24 del D.l/vo n. 460 del 04.12.97.

ART. 18
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

ART. 19
Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Patti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL LEGALE RAPPRESENTANTE

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1, comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 18.03.2011

Il Responsabile dell' Ufficio Servizi Sociali
(f.to a.s. Anna MUSCARA')

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1, comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 18.03.2011

Il Responsabile dell'area ragioneria
(f.to Rag. Nunzio Pontillo)

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Sidoti Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE **L'ASSESSORE**

F.to *Vincenzo Princiotta* **F.to Sidoti Salvatore**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune dal ..... al .....

Montagnareale, lì .....

Il Responsabile

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del comune il giorno **01.04.2011** per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1);

Montagnareale lì _____; **Il Segretario Comunale**
F.to Vincenzo Princiotta

- che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno 18.03.2011 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91:

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
☒ ai sensi dell'art.12, comma 2;
☐ ai sensi dell'art.16;

Montagnareale, li _____ *;*

Il Segretario Comunale
F.to Vincenzo Princiotta